

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ORDINARIO**Banca Valsabbina S.C.p.A.****15/05/2026 – 15/05/2030****Tasso Fisso 3,75%****ISIN IT0005707259**

La Banca Valsabbina S.C.p.A. (l'“Emittente”), con sede in Vestone (BS), iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Brescia, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, emette un Prestito Obbligazionario Ordinario 15/05/2026 – 15/05/2030 a tasso fisso del 3,75% di Euro 20.000.000,00 (venti milioni), codice ISIN IT0005707259 (di seguito il “Prestito Obbligazionario”, il “Prestito” o le “Obbligazioni”).

Al presente Prestito si applica la normativa di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

L'offerta descritta nel presente documento viene svolta in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un Prospetto Informativo ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lett. j) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento UE e del Consiglio.

Il presente documento non è soggetto all'approvazione della Consob e la sua pubblicazione non comporta alcun giudizio dell'Emittente sull'opportunità dell'investimento proposto.

Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto dell'obbligazione oggetto dell'offerta alla luce delle informazioni contenute nel presente Regolamento.

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A. - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

Art. 1 Tipologia di strumento

Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore, non subordinati, non convertibili o scambiabili, non garantiti e incondizionati e non collegati ad uno strumento derivato (c.d. "Obbligazioni Senior" o "Ordinarie") e saranno ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano), in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e Regolamento congiunto CONSOB - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

Art. 2 Prezzo di emissione e valore nominale unitario

Il prezzo delle obbligazioni oggetto della presente offerta è pari a 100 (cento). Il valore nominale unitario di ciascuna obbligazione è pari a 1.000 (mille) euro.

Art. 3 Prezzo e modalità di rimborso

Le obbligazioni oggetto della presente offerta verranno rimborsate in unica soluzione alla scadenza, al prezzo di 100 (100% del valore nominale). Qualora il giorno previsto per il rimborso coincidesse con un giorno festivo, le stesse verranno rimborsate il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 4 Valuta di regolamento:

Le obbligazioni sono regolate in Euro.

Art. 5 Data di emissione/godimento

La data di emissione e godimento delle obbligazioni è il 15/05/2026.

Art. 6 Data di regolamento

La data di regolamento è il 15/05/2026.

Art. 7 Data di scadenza

Le obbligazioni scadranno il 15/05/2030.

Art. 8 Interesse annuo lordo

I titolari del Prestito hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base ACT/ACT (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile il 15 novembre e il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15/11/2026 fino al 15/05/2030, e da calcolarsi sul valore nominale delle Obbligazioni. Il tasso nominale lordo annuale delle obbligazioni è pari al 3,75% (1,875% semestrale). L'Emittente riveste il ruolo di agente per il calcolo, incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Art. 9 Rendimento effettivo su base annua e confronto con quello di un titolo di Stato

Codice ISIN	Descrizione	Rendimento Effettivo Lordo	Rendimento Effettivo netto
IT0005707259	Banca Valsabbina 15/05/2026 – 15/05/2030 T.F. 3,75%	3,782%	2,792%
IT0005542797	BTP TF 3,70% Giu 30 Eur	2,960%*	2,480%**

* rendimento effettivo del titolo di stato utilizzato fonte Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) del 20/04/2026;

** al netto della ritenuta del 12,50%.

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A. - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

Art. 10 Garanzie

Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dal Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.

Art. 11 Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli

Per le presenti obbligazioni emesse da Banca Valsabbina S.C.p.A., dopo la chiusura del collocamento, è prevista una domanda di ammissione alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione (MTF - Multilateral Trading Facility), nello specifico segmento riservato alle obbligazioni, del mercato Vorvel organizzato da Vorvel Sim S.p.A.. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà quindi dall'esistenza di una controparte disposta all'acquisto delle stesse.

Art. 12 Spese e commissioni a carico del sottoscrittore

Le obbligazioni oggetto della presente offerta sono emesse senza spese o commissioni a carico dell'investitore nel periodo di sottoscrizione/collocamento.

Art. 13 Regime fiscale

Redditi di Capitale: ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ("Decreto 239"), come successivamente modificato ed integrato, sono soggetti ad imposta sostitutiva prelevata a titolo definitivo, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dal possesso delle obbligazioni, per la parte maturata durante il periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti: le persone fisiche che non esercitano attività commerciale cui i proventi delle Obbligazioni sono correlati, i soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR") con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, gli enti pubblici e privati non esercenti attività commerciale o i soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ("IRES") (insieme, "Investitori non Commerciali"). Detta imposta sostitutiva è attualmente applicata con aliquota del 26%.

Regime fiscale delle plusvalenze: ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 ("Decreto 461") e successive modificazioni, i proventi e le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, conseguiti dagli Investitori non Commerciali derivanti sia dal rimborso che dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni, sono soggetti ad imposta sostitutiva. Detta imposta sostitutiva si applica attualmente con aliquota del 26%.

Art. 14 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti dei portatori delle Obbligazioni si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è diventata rimborsabile.

Art. 15 Legislazione, foro competente

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito o il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 16 Periodo di offerta – data di inizio e chiusura collocamento

L'adesione potrà essere effettuata dal 27/04/2026 al 30/06/2026.

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A. - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

Il periodo 27/04/2026 – 14/05/2026 è da considerarsi Periodo di Prenotazione delle obbligazioni. In questo periodo, precedente alla data di godimento del 15/05/2026, l'investitore non dovrà corrispondere nulla oltre al prezzo.

Il periodo 15/05/2026 – 30/06/2026 è da considerarsi Periodo di Sottoscrizione delle obbligazioni. In questo periodo l'investitore dovrà invece riconoscere il rateo interessi oltre al prezzo di emissione.

Nell'ipotesi in cui non sia sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta, l'Emittente ha comunque facoltà di dare corso all'emissione delle Obbligazioni relative ai singoli prestiti.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori.

L'Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell'Offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.bancavalsabbina.com) e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e le Filiali.

L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta.

Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta di cui sopra.

Art. 17 Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo

L'ammontare totale dell'emissione è pari a 20.000.000 di euro nominali, per un totale di 20.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna.

Art. 18 Potenziali investitori

Alla luce delle disposizioni in tema di Product Governance, il target di riferimento (Target Market Positivo) presso Banca Valsabbina può essere così individuato:

- Tipologia di clienti a cui è rivolto il prodotto: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate;
- Conoscenze ed esperienza: investitore con conoscenza ed esperienza uguale o superiore a medio-bassa;
- Situazione finanziaria, con particolare riferimento alla possibilità di sostenere le perdite: investitore con una situazione finanziaria uguale o superiore a bassa;
- Tolleranza al rischio: investitore con una tolleranza al rischio medio-alta e alta;
- Obiettivo di investimento: investitore con un obiettivo di investimento orientato alla conservazione del capitale e alla creazione di reddito;
- Orizzonte temporale: investitore con un orizzonte temporale uguale o superiore a breve.

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

Art. 19 Fattori di rischio

RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DEL "BAIL-IN"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali l'applicazione è in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" possono essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato: degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000. Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art.1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A. - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481.i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Tale strumento finanziario presenta un maggiore rendimento rispetto ad un deposito bancario a fronte di maggiori rischi, minore liquidabilità, minore protezione / livello di copertura.

RISCHIO DI CREDITO PER I SOTTOSCRITTORI

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Regolamento l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

RISCHIO CONNESSO ALL'ASSENZA DI GARANZIE RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'emittente. I titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale o personale di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo di tutele dei Depositi.

RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- possibilità per gli investitori di vendere prontamente le Obbligazioni ("Rischio di liquidità");
- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- presenza di costi/commissioni nel prezzo di emissione ("Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione");
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro valore nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al momento sottoscrizione. Con delibera del 29/08/2018 il Consiglio di Amministrazione di Banca Valsabbina S.C.p.A. ha approvato la quotazione di tutte le emissioni ordinarie in essere e di futura emissione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), non agendo in qualità di Internalizzatore Sistemico. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni. Infine si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle obbligazioni, l'Emittente ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale emesso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A. - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481.i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate all'Art. 16 del presente Regolamento).

RISCHIO TASSO DI MERCATO

L'investimento nei titoli espone al rischio di variazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari. In generale, l'andamento del prezzo di mercato delle Obbligazioni è inversamente proporzionale all'andamento dei tassi di interesse: nello specifico, a fronte di una riduzione dei tassi di interesse, ci si attende un rialzo del prezzo di mercato delle Obbligazioni mentre, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere i titoli prima della scadenza, il prezzo di mercato potrebbe risultare anche inferiore al prezzo di sottoscrizione dei titoli. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Inoltre, gli aspetti relativi al rischio di liquidità possono generare ulteriori variazioni del prezzo dei titoli.

RISCHIO DI DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE

Le Obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può escludere quindi, in tal caso, che il corso dei titoli sul mercato secondario possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL'OBLIGAZIONE RISPETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO ITALIANO

Il rendimento effettivo a scadenza su base annua delle obbligazioni calcolato in regime di capitalizzazione composta, a lordo ed al netto dell'effetto fiscale, potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua, lordo e netto, di un titolo di Stato Italiano di durata residua simile.

RISCHI CORRELATI ALLA PRESENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento

La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

Rischio di coincidenza dell'Emittente con l'agente per il calcolo

Poiché l'Emittente opera anche quale agente per il calcolo, ovvero quale soggetto incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Prestazione del servizio di consulenza

L'Emittente può raccomandare l'investimento in determinati prodotti finanziari emessi dalla Banca stessa.

Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso operasse nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi della direttiva 2014/65/UE nel riacquisto delle Obbligazioni.

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A. - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481.i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

RISCHIO DI ASSENZA DI RATING DELL'EMITTENTE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

All'Emittente ed alle Obbligazioni non è stato assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating.

Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischioosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischioosità degli stessi.

RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Regolamento. Non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili alle obbligazioni alle varie date di pagamento.

Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell'investitore.

Dichiaro di aver compreso e accetto le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

_____, _____

Firma _____

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116